

UN SINDACATO AUTONOMO FORTEMENTE RAPPRESENTATIVO ALLE PROSSIME ELEZIONI DELLE RSU

Premesso che in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie convivono oggi, in attesa dell'approvazione di una legge generale sulla rappresentanza sindacale, due modelli di R.S.U.: uno di origine pattizia in vigore nel settore privato ed uno di fonte legislativa operante nell'area del pubblico impiego. I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si differenziano in alcuni aspetti, segnatamente nella composizione: mista (due terzi dei componenti eletti ed un terzo designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte elettive quelle della pubblica amministrazione. Da rilevare che in quest'ultima area, le elezioni per la costituzione delle R.S.U. assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la rappresentatività delle associazioni sindacali. Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,

considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Infatti, le fonti di questa precedente forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all'Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della Legge 300/1970. Rispetto alle Commissioni Interne, le R.S.U. si qualificano in quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità lavorativa. Nei confronti delle R.S.A. si qualificano,

invece, per avere la rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell'unità lavorativa e non soltanto quella degli iscritti. Non possono essere considerati precedenti delle R.S.U. i Consigli di Fabbrica in quanto queste strutture, pur rappresentando una esperienza importante nella storia del movimento sindacale italiano, rispondono ad una concezione del sindacato opposta a quella su cui si fondano le rappresentanze sindacali unitarie. Passando dal regime dei Consigli a quello delle R.S.U. non si è cambiato, infatti, solo la denominazione della struttura, ma, più significativamente, si è sostituito ad un modello di relazioni industriali basato solo sui rapporti di forza, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori delle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure. Altresì, con l'introduzione delle R.S.U. si è affermato, inoltre, il primato del concetto di sindacato-associazione rispetto

Continua →→



Giuseppe Urbino Segretario Nazionale Confisal-Unsa Beni Culturali

Sommario:

● IL SINDACALISMO TRA RIFORMISMO E LIBERALISMO	3
● IMPORTANTE PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA PER I DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MIBAC	5
● DOTT. MARIO PAGANO: DALLE INGIUSTE ACCUSE, AL REINTEGRO ALLE PROPRIE FUNZIONI	6
● UFFIZI: «LA GALLERIA NON STA CROLLANDO» INTANTO SI AVVALLA UN PAVIMENTO	7
● LA DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE CONDIVIDE LE NOSTRE RAGIONI IN MERITO	9
● IL DIRITTO SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGIO	10
● LETTERA APERTA AL DIRETTORE DELLA DOMUS AUREA	12
● IMPORTANTE INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE «VALERIO MARCHITELLI» PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	14
● PENSIONAMENTO ANTICIPATO E LAVORI USURANTI	15
● CONCORSI INTERNI: STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO DEVE SUSSISTERE ANCHE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE	17
● IL DEMANSIONAMENTO E LE SUE DEROGHE	17
● NIENTE LICENZIAMENTO PER CHI ESCE QUALCHE MINUTO PRIMA DALL'UFFICIO FALSIFICANDO IL FOGLIO PRESENZE.	18
● CONDANNA PER TRUFFA AGGRAVATA L'IMPIEGATO PUBBLICO CHE, TIMBRA FUORI SEDE PER FARSI PAGARE GLI STRAORDINARI.	18
● IL DECRETO SVILUPPO E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	19
● RAI CINEMA E CINECITTÀ LUCE SI ALLEANO PER PRODURRE E	21

a quello di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei Consigli. Inoltre, per quanto riguarda le fonti, le R.S.U. furono introdotte con l'Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991. Le R.S.U. previste dall'Intesa Quadro furono recepite dal Governo per l'area del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato nel Protocollo del 23 luglio 1993. Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre '93 e settembre '94, quattro accordi interconfederali per disciplinarne l'introduzione nei diversi settori produttivi e poi tutta una serie di accordi attuativi di categoria. Specificatamente per l'area del pubblico impiego vanno annoverati tra le fonti anche il Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396 e l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFASAL, CISAL, RDB-CUB, UGL. In questo ambito possiamo osservare che nei suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo:

- di tipo unico: intanto perché prefigura lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad imporsi negli altri. La R.S.U. è una struttura di tipo unico anche per due altre ragioni: in primo luogo perché è costituita sulla base di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perché esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione.

- di tipo elettivo: perché è espressa e legittimata dal voto diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali. di rappresentanza generale: proprio il fatto di essere legittimata dal voto di tutti i lavoratori,

iscritti e non iscritti, conferisce alla R.S.U. la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa. di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od amministrativa ed anche perché favorisce una adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza. Pertanto, si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti. L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle:

- associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle R.S.U.;
- associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva od amministrativa;
- da altre forme associative dei lavoratori, purché formalmente costituite.

A partire dai successivi rinnovi, anche la R.S.U. uscente può assumere l'iniziativa di indire le elezioni.

Come previsto dall'attuale normativa le liste possono essere presentate dalle:

- associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa;
- altre associazioni sindacali purché formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle R.S.U.

Mentre nel settore privato solo queste ultime devono accompagnare le proprie liste con almeno il 5 per cento di firme di elettori, nell'area del pubblico impiego la raccolta di firme è richiesta a tutte le associazioni sindacali presentatrici di lista, in numero non inferiore al 2 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1 per cento o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiori dimensioni. Sempre nell'area della pubblica

amministrazione, le associazioni di lavoratori diverse da quelle firmatarie del CCNL, per poter presentare le liste, devono, oltre che essere formalmente costituite ed aderire agli accordi istitutivi delle R.S.U., anche applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n° 146. Pertanto a questo proposito ricordiamo che in data 11 aprile, presso l'Aran, è stato firmato il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti, che si trasmette in allegato. Al fine di definire in modo puntuale gli ambiti entro cui si svolgeranno le elezioni R.S.U., così da consentire ai lavoratori di esprimere il proprio voto in modo da conoscere tutti gli elementi necessari per un esercizio consapevole del diritto di voto, le parti si sono impegnate ad attivare un intenso percorso negoziale che si articola:

- nella revisione delle disposizioni particolari dell'art. 19 del CCNQ del 7.08.1998
- nella modifica dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento negoziale del 7.08.98
- nella conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione

Il Protocollo prevede che le parti, dopo la sottoscrizione del CCNQ sui comparti, si incontreranno per definire il calendario delle elezioni, che comunque si terranno tre mesi dopo la definizione dei comparti.

È stata sottoscritta anche una clausola di garanzia, secondo la quale, nel caso in cui il CCNQ sui comparti non venga sottoscritto entro il 12 dicembre p.v., le RSU si svolgeranno il 5 e 7 marzo 2012. Tale clausola può rappresentare un valido stimolo per concludere in tempi utili la trattativa per la definizione dei comparti.

Giuseppe Urbino

IL SINDACALISMO TRA RIFORMISMO E LIBERALISMO

UN FRAMMENTO DI STORIA SINDACALE IN UNA SOCIETÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE

Non c'è dubbio che l'incontro fra pensiero liberale e cultura politica riformista abbia rappresentato uno dei fenomeni più fecondi nella storia d'Italia, sin dall'inizio del secolo scorso. Per fare solo qualche nome, basti pensare a personalità come Gaetano Salvemini, Filippo Turati, Carlo Rosselli. Solo grazie all'innesto di alcuni fondamentali valori liberali sulla pianta nascente del socialismo fu possibile costruire un'argine alla deriva massimalista che ha pesantemente condizionato la storia politica del Novecento e che ha aperto la strada alle esperienze autoritarie e totalitarie che hanno funestato l'Europa (e l'Italia) durante il "secolo breve".

Oggi, il crollo delle ideologie chiuse del Novecento e l'affermazione generalizzata dei valori della democrazia liberale potrebbe indurre qualcuno a ritenere superate le ragioni profonde dell'incontro fra liberalismo e riformismo, se non altro per raggiungimento dello scopo sociale. In realtà, oggi più che mai l'identificazione fra riformismo e liberalismo democratico appare non solo attuale ma necessaria. Non c'è dubbio, infatti, che l'Italia si presenti all'appuntamento con la politica post-ideologica in modo assolutamente impreparato.

Il crollo delle ideologie novecentesche non ha determinato una fisiologica evoluzione delle posizioni politiche della sinistra verso moderne posizioni riformiste sul modello europeo. Si è assistito invece ad una recrudescenza di quel

"suo" carattere settario ed integralista prodotto dall'involuzione del modello rivoluzionario in partito "dogma" governato dal tristemente noto "centralismo democratico".

Sistema organizzativo solo formalmente abbandonato nel succedersi delle sigle PCI-PDS-DS-PD ma sostanzialmente mantenuto per legittimare la classe dirigente di quel partito, rimasta infatti identica nel succedersi dei decenni, sino a creare per reazione un movimento (anch'esso organizzativo e non politico) per la sua sostituzione "rottamazione".

In questo quadro, la fecondazione riformista delle posizioni politiche liberali è necessaria per consentire di valorizzare quell'anelito alla costruzione di una società migliore che rappresenta il cuore fondamentale del vero riformismo.

Con l'avvio del XXI secolo, oltre al tramonto delle forme politiche del novecento, abbiamo assistito anche ad una significativa evoluzione del contesto sociale, economico e culturale del nostro sistema. I profondi processi di globalizzazione economica, di innovazione tecnologica, di velocizzazione delle comunicazioni e degli scambi sociali, pongono il nostro Paese di fronte ad una sfida assai complessa. In particolare, l'Italia si trova davanti alla necessità, pena la perdita di competitività e la marginalizzazione internazionale, di avviare una seria azione di rivisitazione delle forme e dei contenuti dell'intervento dei poteri pubblici nell'ambito dei processi economici.

Occorre ridurre il peso degli apparati dello Stato e il carico fiscale sulle imprese e sui cittadini; aprire il sistema alle dinamiche del mercato e della concorrenza; affrontare il nodo dell'iniustizia generazionale che affligge alcuni settori del nostro ordinamento (basti pensare al sistema pensionistico). Occorre infine alleggerire il peso della regolamentazione dei settori cruciali del sistema che, oggi, fornisce un'ingiustificata garanzia per gli *insider* a scapito degli *outsider*.

Si tratta di questioni complesse di non facile soluzione politica, perché implicano la messa in discussione di posizioni sociali e di rendita consolidate, inevitabilmente perciò destinate a suscitare resistenze, legittime, ma non più accettabili nel mondo globalizzato in cui viviamo.

Ed è proprio su questo punto che la presenza dei riformisti può svolgere un ruolo decisivo.

La cultura riformista è, infatti, la più sensibile a quei profili di gradualità e di attenta ponderazione fra gli interessi in gioco, decisivi per rendere concretamente praticabile la strategia di modernizzazione del Paese.

Perché è capace di inserire le misure di riforma, a volte anche se di forte impatto, all'interno di una politica che miri non solo, o non tanto, a favorirne l'accettazione sociale, ma soprattutto per conseguire tutti i possibili guadagni in termini di efficienza e di equità.

Continua →→

Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione, apparentemente paradossale, in cui il conservatorio sociale ed economico trova compiuta espressione nelle posizioni della sinistra in tutte le sue articolazioni ed in particolare nel PD: proteso solo a difendere l'attuale assetto da ogni disegno di riforma.

Nell'arco di questo lungo periodo appena descritto, possiamo analizzare come di pari passo il movimento sindacale ha segnato in modo significativo il secolo scorso per la capacità che ha avuto, al di là delle divisioni che pure hanno caratterizzato la sua storia, di emancipare le masse popolari e portarle pienamente, da protagoniste sulla scena della vita politica e sociale del Paese.

Nella storia del sindacalismo italiano il movimento meridionale ha giocato un ruolo importante ma spesso sottovalutato. Il movimento sindacale meridionale si è sviluppato, nel passato, su basi solidaristiche e con una forte connotazione autonoma e urbana attraverso una delle prime forme *generali* di organizzazione del movimento dei lavoratori: la Camera del Lavoro che sarà, in prevalenza, un organismo di mediazione e rappresentanza cittadina dell'insieme composito e frammentato universo del lavoro e per questo svolgerà una funzione pedagogica di emancipazione e autonomia di segmenti significativi delle masse urbane.

Nel dopoguerra è nel meridione che si rifonda il sindacalismo unitario con uno scontro tra i fautori dell'autonomia del movimento sindacale dai partiti e quelli, vincenti, che ritengono che il movimento sindacale andava rifondato a partire dalla convergenza tra i grandi partiti di massa (Il Pat-

to di Roma). Quel sindacato però non resse alla guerra fredda e il movimento dei lavoratori si divise, anche se l'autonomia rimase come tratto caratteristico di tutto il movimento sindacale e si manifestò, negli anni '50, con la condanna dell'invasione dell'Ungheria e, negli anni '70, con la rivendicazione di autonomia dal governo del sindacalismo cattolico e il ritorno alla pratica unitaria confederale, senza per questo venire meno a quelle aggregazioni spontanee di lavoratori che si unirono pacificamente in diversi sindacati autonomi e che a tutt'oggi hanno contribuito allo sviluppo di importanti federazioni e confederazioni come lo sono appunto la Federazione Confsal-Unsa e la Confsal (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori). Gli anni ottanta e novanta sono stati contrassegnati da forti divisioni che hanno riallontanato il cammino dell'unità.

Le spinte rivendicative generate dai movimenti sindacali autonomi rappresentate dai lavoratori dissenzienti dal sistema sindacale tradizionale avevano creato i presupposti per l'allargamento dell'orizzonte sindacale tra il cosiddetto sindacalismo confederale unitario e il sindacalismo autonomo si era pertanto innescato un nuovo modo di fare sindacato e che ha contribuito non solo all'affermazione dello stato sociale ma anche alla modernizzazione dell'intera società italiana attraverso una pratica pedagogica di emancipazione delle masse.

Nel sindacalismo confederale, l'attuale divisione risponde ad uno schema tripartito non più presente nella società e nella politica e non può essere superato di nuovo con l'unità

dall'alto dei Lama- Del Turco, Carniti e Benvenuto bensì rilanciando una nuova unità dal basso, aiutata dalla legge sulla rappresentanza, che, attraverso la riaffermazione dell'autonomia del lavoro e del conflitto quale elemento vitale della dinamica dell'impresa e quindi elemento di modernizzazione e crescita della stessa, consenta ai lavoratori, come già avvenuto in passato, di dare il loro contributo al rilancio del sistema Paese che per arrestare il suo declino ha bisogno del contributo indispensabile di una grande forza di tutela dei diritti del lavoro complessivamente inteso secondo i principi del solidarismo associazionistico dell'autonomia politica e del federalismo strutturale.

Il sindacato deve uscire da una logica, spesso obbligata, di difesa dell'esistente in altri termini ciò significa scegliere di porre al centro della riflessione la riorganizzazione del sindacato e la ridefinizione del sistema di relazione industriali. La riorganizzazione del sindacato deve svilupparsi attorno alle tre priorità: **Democrazia, Autonomia e Pluralismo**

DEMOCRAZIA: La necessità di dare una *nuova forma statutale* al sindacalismo deve coniugarsi con la definizione di regole certe ed esigibili nel rapporto tra contrattazione e democrazia sindacale. Sulla falsariga della legge sulla rappresentanza nel pubblico impiego bisogna lavorare ad una legge sulla rappresentanza che porti ad un'effettiva certificazione degli iscritti ed avviare un processo di autoriforma, definendo un quadro normativo nel quale riconoscere alle organizzazioni datoriali certezza dei livelli contrattuali dove si tratta e cosa e alle

Continua →→

organizzazioni sindacali regole certe ed esigibili sulla rappresentanza a partire dalla definizione – per legge – di un organismo contrattuale aziendale unitario.

Il declino del lavoro industriale ha portato ad uno spostamento del baricentro dalle organizzazioni industriali a quelle del pubblico impiego che hanno costruito un sistema negoziale traslando i diritti contrattuali dell'industria senza traslare i doveri.

AUTONOMIA: Spetta ancora una volta ai lavoratori e militanti del movimento sindacale, battersi per affermare questo principio fondante del Sindacato e questo è più urgente ed indispensabile nel Mezzogiorno ove il reticolo democratico è più debole.

Una iniziativa del sindacalismo autonomo finalizzata al rilancio dell'autonomia e del ruolo contrattuale del

sindacato deve necessariamente partire dal superamento della forma giuridica del rapporto di lavoro nel pubblico impiego puntando all'applicazione della statuto dei lavoratori – con il suo sistema normativo – anche nel pubblico impiego. Un processo di questo tipo aiuterebbe il movimento sindacale italiano a ricostruire un processo nel quale i lavoratori riacquistino il diritto di cittadinanza e di parola.

PLURALISMO:

Il sindacato di tipo confederale è diventato, in alcune aree del Paese, e nei gruppi dirigenti espressione di una componente di un partito.

Questo venir meno del pluralismo ha impoverito fortemente il dibattito, l'elaborazione, la proposta e le iniziative.

Valorizzare tutte le sensibilità politiche e sociali presenti tra i lavoratori è com-

pito fondamentale dei gruppi dirigenti del sindacalismo autonomo per renderlo più aderente alla realtà.

L'avvio di un siffatto processo creerebbe anche le condizioni per dare cittadinanza a tutta l'area di precariato sociale che le attuali forme statuali del sindacalismo confederale tengono ai margini.

L'aspirazione costante dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate è stata, è, e sarà quello di avere uno strumento unitario che rappresenta tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate.

Spetta al sindacalismo autonomo insieme ai lavoratori impugnare la bandiera dell'unità sindacale quale sbocco naturale per rilanciare autonomia, pluralismo, e praticare la democrazia.

Stefano Innocenti

IMPORTANTE PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ROMA PER I DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MIBAC

La nostra Organizzazione Sindacale, ha ottenuto a mezzo del proprio studio legale Verlingieri-Maddalena, un importante provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, ormai definitivo, con il quale è stato affermato il diritto dei dipendenti appartenenti ad altre

Amministrazioni e collocati in posizione di comando presso il MiBAC in data antecedente al 2007, in modo continuativo, ad ottenere il trasferimento nei ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Pertanto, chiunque abbia interesse ad essere assistito in tal senso,

può rivolgersi direttamente allo studio legale suddetto, scrivendo una e-mail all'indirizzo: avvkatiaverlingieri@gmail.com tel. 0824.22019, oppure tramite questa Organizzazione Sindacale che, provvederà a fornire ogni utile delucidazione a riguardo.

Anna Pignataro

Dott. Mario Pagano: dalle ingiuste accuse che lo hanno portato al licenziamento, al reintegro alle proprie funzioni di Soprintendente Archeologo.

Una breve sintesi che mostra come un uomo mite e professionalmente preparato è riuscito a vincere l'ottusa e fredda burocrazia ministeriale.



Dott. Mario Pagano

L'ennesima soddisfazione esprime Il Dr. Mario Pagano, nel guardarlo, quando comunica di aver ottenuto ancora una volta giustizia, dopo essere stato licenziato dall'Amministrazione e reintegrato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Infatti l'Amministrazione non si era limitata a licenziarlo, ingiustamente, ma il Dr. Pagano era stato anche denunciato da un Dirigente del MBAC, per il reato di peculato, presso la Procura del Tribunale di Salerno; è di pochi giorni la notizia che la Procura ha richiesto l'archiviazione di tale procedimento e il Giudice delle Indagini preliminari ha disposto l'archiviazione.

Il fatto non sussiste, perché il Dr. Pagano non lo hai mai commesso; il "Soprintendente" era stato accusato di aver richiesto ed ottenuto il pagamento di missioni, non dovute, quando invece lui per l'Amministrazione ha sempre dato "il massimo", a tal punto che durante il periodo nel quale svolgeva l'in-

carico di Dirigente presso l'ex Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento, ricordiamolo un "carrozzina fantasma" senza strutture e senza mezzi finanziari e risorse umane, con la propria autovettura e a proprie spese ha percorso chilometri, in giro tra tutti gli uffici periferici per prendere i faldoni di pratiche e collocarli nella "mezza stanza" ottenuta a Palazzo Reale di Caserta. Il Dr. Mario Pagano, manifesta il desiderio, di ottenere la "riabilitazione" della sua immagine professionale, ingiustamente lesa, e ringrazia i propri legali Avv. Katuscia Verlingieri e Emilio Maddalena, con studio in Benevento, e il Dr. Giuseppe Urbino Segretario Nazionale della CONFISAL UNSA, per averlo difeso e averlo aiutato ad ottenere l'affermazione dei propri diritti in questa assurda vicenda. Attualmente il Dr. Pagano ha ottenuto l'incarico di Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Umbria, ma le sue specifiche e notevoli competenze professionali dovrebbero essere valutate attentamente dall'Amministrazione, affinché quest'ultima possa usufruirne", per valorizzare e tutelare importanti siti archeologici.

Non lo dice lui stesso di avere tali competenze, ma lo leggiamo in un passo dell'ordinanza del Tribunale di reintegra del Dr. Pagano: " Inoltre ciò emerge con particolare rilevanza alla luce del curriculum professionale veramente di elevato spessore culturale e scientifico vantato dal ricorrente, puntualmente riscontrabile dall'esame degli atti allegati alla sua produzione".

Il curriculum professionale di

elevato spessore culturale e scientifico puntualmente riscontrabile dall'esame degli atti allegati....allora ci si chiede, come mai l'Amministrazione, quando il Dr. Pagano, ha richiesto l'incarico di Soprintendente per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei o della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, non ha considerato tale curriculum? Allora, poi, chi quel curriculum l'ha letto e lo conosce, prova un senso di malessere, nell' apprendere dai giornali, e nel vederlo con i propri occhi, il degrado di alcuni siti, nostro patrimonio Archeologico; la nostra memoria storica, la nostra identità, non "un business", che certo deve essere valorizzata e determinare un volano per l'economia, ma prima di tutto deve essere prima "tutelata", "preservata" e "valorizzata" ad ogni costo. Allora perché non utilizzare le competenze specifiche e l'elevata professionalità, comprovate, dei Dirigenti che le detengono e nominarli Soprintendenti, rispettando tale criterio, che è sancito dalla normativa vigente, all'atto in cui l'Amministrazione deve operare le proprie scelte nelle nomine?

Invece, questa storia, ha per il momento un solo dato di fatto, un Dirigente con notevoli capacità e competenze professionali, è stato ingiustamente prima licenziato, poi denunciato, ed ancora preteremesso dagli incarichi, che invece aveva diritto di ottenere. Ma fortunatamente il Dr. Pagano non perde mai il proprio sorriso, unitamente a quel misto di ingenuità sognante, di onestà e di umiltà, ciò che rende prima un uomo e poi un archeologo "un grande".

Avv. Katuscia Verlingieri

UFFIZI: «La Galleria non sta crollando» **INTANTO... SI AVVALLA UN PAVIMENTO** **QUANDO IL CONTROLLATO DIVENTA IL CAPO!**



“Sala della Niobe”, della Galleria degli Uffizi a Firenze

«Da oggi, 17 maggio 2011, la Sala 42 della Galleria [degli Uffizi] è chiusa al pubblico per indagine tecniche che saranno condotte di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Concluse tali analisi, la sala sarà regolarmente riaperta e potrà tornare al consueto percorso di visita. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza precauzionale dopo i test eseguiti su una statua della sala».

Questo il succinto ma fedele comunicato attaccato alla porta di ingresso della sala 42, detta “Sala della Niobe”, icona del neoclassicismo della Galleria degli Uffizi a Firenze che, al suo interno, oltre a

contenere maestosi dipinti di Rubens, Grisoni e Sustermans attaccati alle pareti (di oltre 10 mq. ciascuno), ospita anche le 14 statue di diversa fattura e peso del gruppo marmoreo di Niobe attorniata dai Niobidi saettanti e morenti.

QUINDI, BENE HA FATTO IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI, DR. ANTONIO NATALI, A CHIUDERE IMMEDIATAMENTE L'ACCESSO PER OVVI MOTIVI PRECAUZIONALI DI SICUREZZA.

MOLTO MENO BENE, INVECE, SONO LE RESPONSABILITÀ DI CHI È PREPOSTO AL CONTROLLO ED AL COMANDO, CHE - COME RISULTA DA DIVERSI DOCU-

MENTI E PROGETTI - I CONTROLLI E LE RILEVAZIONI CHE L'ARCH. ROBERTO CECCHI (ORA SEGRETARIO GENERALE) HA SEMPRE AVALLATO SENZA MAI ANDARE IN FONDO ALLA QUESTIONE “NUOVI UFFIZI” NELLA SUA RISULTANZA (SOLIDITÀ) FISICA DEI PROGETTI, DI FATTO NON HANNO ANCORA RISOLTO LE “AREE IGNOTE”... CHE ORA FANNO FLOP, PERCHÉ ANCORA OGGI NESSUNO SA CHE COSA C'È ALL'INTERNO DI QUESTE MURA “VASARIANE”....

Può essere che questo avvallamento non c'entri niente con l'enorme **cantiere dei**

→→

Nuovi Uffici che sta interessando da oltre quattro anni l'intero complesso vasariano; però, dato i precedenti (rivoluzione francese, i lavori di adeguamento all'Archivio di Stato prima, al suo smantellamento poi, le conseguenze dell'attentato bomba ai Georgofili del 1993), questi potrebbero aver creato qualche nuovo problema di staticità, dato che interventi strutturali ai pavimenti non sono mai stati fatti nel pieno rispetto delle attuali norme antisismiche e delle nuove tecniche di "consolidamento", volute proprio dall'allora Direttore Generale ai Beni Artistici, Storici ed Architettonici, Arch. Roberto Cecchi, ora Segretario Generale. E' vero che non si possono fare congetture negative quando avvengono simili episodi e cavalcare così la cometa della demagogia per eccellenza con "l'avevamo detto, si sapeva", ma, allo stesso tempo, non possiamo nemmeno essere neutri o paladini che tutto comunque ha sempre funzionato bene! No, questo almeno per il caso degli Uffici e del suo cantiere "Nuovi Uffici", noi della Confsal-Unsa non possiamo né dirlo e né scriverlo. E' la stessa storia contemporanea degli ultimi quattro anni che ci vede testimoni non di congetture sindacalesi o nefaste previsioni di ciarlatani, ma di rilievi e denunce circoscritte a fattori reali di una criticità operativa che sempre più ha visto, purtroppo, protagonista il nostro sindacato a difesa anche dei Beni Culturali.

Molte sono le criticità che il nostro Sindacato ha sempre denunciato alle notizie di interventi di «incatenamento» di alcune pareti del complesso vasariano che si stavano «allontanando». Fra le molte criticità, riteniamo istruttivo

riportare quelle più corrispondenti anche a questo incredibile episodio nato a seguito di una verifica voluta e pretesa con forza da uno Storico dell'Arte, quale il Dott. Natali – Direttore della Galleria (e non degli Architetti preposti alla Tutela), che ha portato poi alla fulminea decisione di chiudere subitissimamente la Sala 42 della Galleria degli Uffici.

Ossia, la recentissima restaurata (riapre nel maggio 2006) sala della Niobe!

In primis, preoccupanti sotto il profilo della logica degli appalti, sono i ritardi nella consegna delle otto sale, dette degli "stranieri" che sarebbero dovute essere consegnate a febbraio 2010, poi rinviate al giugno e ottobre successivi, ed ora al prossimo giugno (2011) ma di cui ancora non si sa niente. Ma quello che desta più preoccupazione è la loro collocazione in riferimento al "flusso" di uscita dei visitatori in rapporto all'attuale scendere e risalire lo stesso tratto di scale (vi immaginate un flusso di 700 persone l'ora che stazionano nello stesso perimetro di un piano di scale...).

Di fatto, molti lavori previsti nel primo lotto all'altezza del secondo piano (l'attuale Galleria) non verranno più realizzati, lo stesso si potrebbe dire per alcuni impianti. Inoltre, è stato cambiato il percorso di entrata per i collegamenti dal secondo al primo piano, senza che qualcuno ci spieghi come

si stanno rivedendo i progetti (si, quelli decisi dall'allora Direttore Generale ai Beni Architettonici, Storico Artistici ed Etnoantropologici. Arch. Roberto Cecchi). C'è poi la questione del ristorante, che sarebbe di fatto sparito dalla sua originaria previsione sulla pianta (quindi, addio anche al bando Resca?).

Riguardo agli impianti, invece, c'è l'installazione dell'ascensore nella zona nord del braccio di Ponente, proprio dietro la Loggia dei Lanzi ed in "linea" con la Sala della Niobe, che pare abbia ancora bisogno dei ritocchi tecnici in funzione delle "siringhe".

Infine, proprio riguardo alla staticità di alcune sezioni del complesso vasariano, i report del piano "antisismico" avrebbero consigliato un'intera rivisitazione dell'Ala di ponente in funzione di tutta la distribuzione della nuova realizzazione muraria, proprio perché a suo tempo non sono stati eseguiti i saggi in funzione dei nuovi pesi e del percorso obbligato alle uscite.

Che altro aggiungere a questo episodio di confusione delle responsabilità, se non fare altro che un richiamo fermo al rispetto della millenaria regola che recita: **«i controllati non possono essere i Controllori e che i Controllori non possono essere i Capi, diversamente c'è confusione in chi comanda!»**

Learco Nencetti



la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea **CONDIVIDE LE NOSTRE RAGIONI IN MERITO**

ai siti Web istituzionali di Uffici dirigenziali MiBAC centrali e periferici (autonomi e non) **CHE NON SONO DEBITAMENTE AGGIORNATI O COMPLETI** di quelle informazioni che la normativa vigente richiede sulla struttura e gli organi di gestione oltre alla consistenza e monitoraggio dell'attività contrattuale.



Arch. Antonia Pasqua Recchia

Tale riflessione la Confsal-Unsa l'aveva fatta presente alla Direzione Generale PABAAC, oggi diretta dall'Arch. Antonia Pasqua Recchia, con propria nota del 20 aprile, dove si evidenzia – fra l'altro – che:

la normativa sulla Trasparenza, Valutazione e Merito, impone la pubblicazione sui siti istituzionali dei singoli Uffici centrali e periferici almeno i dati concernenti le informazioni ascritte alle lettere *e), f), h)* ed *i)* dell'art. 11 del D.Lgs 27/10/2009, n.150, s.m.i., che sono:

- **i nominativi ed i curricula** dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;

- **i curricula dei dirigenti** e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

- **i curricula** e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

- **gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati [compresi la partecipazione a comitati e/o commissioni, attività di docenza].**

In data 18 maggio 2011 la dott.ssa Recchia, con propria nota prot.n. 16645, nel precisare alcune posizioni, concorda comunque con la nostra Organizzazione Sindacale e fa presente che occorre considerare una buo-

na pratica l'inserimento di notizie aggiuntive anche sui siti dei singoli uffici centrali e periferici (già presenti ad esempio nel sito web della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma), fornendo in tal modo un servizio migliore all'utente. Inoltre specifica che per quanto attiene al sito

Istituzionale www.pabaac.beniculturali.it, la Direzione Generale sta già provvedendo ad inserire nella home-page il link alla pagina Trasparenza valutazione e merito del MIBAC e ad integrare le informazioni già presenti e relative alla struttura organizzativa e agli Istituti afferenti estrapolando dalla sezione Trasparenza le informazioni relative a curricula e incarichi conferiti a dipendenti pubblici e privati.

Maria Antonietta Petrocelli



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Pasquale Lattari: Il diritto Sindacale nel Pubblico Impiego “P.A. e Sindacato, una storia recente”.



Copertina del libro

Il diritto sindacale nel pubblico impiego

Si è svolto a Como l'incontro nazionale dei quadri sindacali Confsal-Unsa.

L'incontro rientra in un quadro di attività che il Segretario Generale Massimo Battaglia ha messo in campo, per favorire occasioni di confronto tra tutti i dirigenti sindacali della Federazione Confsal-Unsa.

«Solo una Federazione viva al suo interno può essere dinamica anche verso l'esterno, trasmettendo ai lavoratori e agli iscritti vecchi e futuri, quel clima di famiglia che vogliamo sperimentare tra noi».

Queste le parole di Battaglia che per «offrire ai propri quadri sindacali, agli iscritti e più in generale a tutti i lavoratori, uno strumento di agile consultazione e di

sicura utilità, tanto per lo svolgimento dell'attività sindacale, quanto per facilitare la comprensione di quelli che sono gli spazi sindacali esistenti nel nostro sistema giuridico, con particolare riferimento a quelli del mondo del lavoro pubblico», ha sostenuto la pubblicazione dell'avvocato Lattari su *Il diritto sindacale nel pubblico impiego*.

Il libro è stato presentato durante i lavori di Como, dato che, come ha commentato Battaglia, «un testo specifico nella materia del diritto sindacale nel lavoro pubblico mancava.

Soprattutto mancava un testo che affrontasse con chiarezza e immediatezza tutti i fondamenti del diritto sindacale» e quale sede migliore di un incontro di quadri sindacali per presentare un testo che, come lo stesso Lattari dice «è destinato agli operatori della materia, in particolare ai sindacalisti».

Come Lattari spiega abilmente nel testo, il diritto sindacale è tradizionalmente studiato congiuntamente al diritto del lavoro (che riguarda i diritti e gli obblighi del rapporto di lavoro subordinato) e alla previdenza sociale (che disciplina gli obblighi assistenziali e previdenziali diretti tra lo stato, i datori di lavoro e i lavoratori).

Il diritto sindacale e il sindacato nascono e si sviluppano con il mondo del lavoro, all'inizio regolamentando il minimo retributivo, fino ad arrivare a determinare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, coinvolgendo interessi collettivi e pubblici, riguardanti l'intera economia nazionale.

La Costituzione italiana all'art. 39 sancisce che «l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici Pasquale Lattari:

Il diritto Sindacale nel Pubblico Impiego locali o centrali, secondo le norme di legge».

I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. L'articolo 40 della Costituzione prevede che «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Il sindacato, quindi, tutela gli interessi collettivi dei lavoratori con due tipiche attività principali a cui tutte le altre sono riconducibili:

1. la negoziazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Continua →→



Veduta del Lago di Como

2. lo sciopero e altre forme di protesta e/o strumenti di pressione per indurre la controparte alla trattativa e/o alla revisione delle determinazioni assunte.

Tuttavia, la normativa costituzionale sulla libertà sindacale e sul diritto di sciopero non ha avuto immediata applicazione nel pubblico impiego e lo stesso Statuto dei lavoratori (legge 300/70) prevedeva una espressa esclusione alla sua applicazione nel settore pubblico. Il diritto sindacale del rapporto di lavoro pubblico, infatti, è di recente elaborazione normativa, giurisprudenziale e dottrinale.

Come sottolinea Lattari nel suo libro, «l'estensione dei principi regolanti i rapporti di lavoro privati con la così detta privatizzazione del pubblico impiego, e con essa l'inizio dell'elaborazione autonoma del diritto sindacale nel pubblico impiego, è stata attuata in un ampio lasso di tempo con comples-

si interventi legislativi» che potremmo far partire dalla legge 421/92, con la quale i rapporti di lavoro pubblico sono stati regolamentati secondo i principi del diritto del lavoro privato e da contratti individuali e collettivi, fino ad arrivare al decreto legislativo 150 del 2009 «attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

Come spiega Lattari «il decreto 150 ha la finalità di assicurare una efficienza all'intera attività delle pubbliche amministrazioni orientata al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

Tutte le norme sono orientate ad assicurare: una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici del-

le funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità».

Il decreto legislativo 150/90 rappresenta senza dubbio un passaggio epocale per il pubblico impiego e per l'applicazione del diritto sindacale, introducendo nuovi parametri di misurazione e valutazione delle attività lavorative e dei livelli di performance, e aprendo una nuova sfida sindacale su contrattazione e rappresentatività.

Usando le parole di Massimo Battaglia, potremmo dire che «la normativa del pubblico impiego ha subito e subisce continuamente, direi quotidianamente, innovazioni».

Lo stratificarsi di norme, circolari, giurisprudenza rischia di rendere complesso il lavoro», a volte occorre tornare alle origini del diritto sindacale per meglio comprendere anche il ruolo del sindacato di oggi, perché, per chiudere con le parole di Battaglia, «dalle radici del nostro operare deriva la linfa dei nostri impegni».

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma Lettera Aperta al Direttore della Domus Aurea

“Carissima” Dottoressa Fedora Filippi, direttrice tecnico scientifico per metà, dato che il restante di ciò che rimane di questa disastrosa Domus Aurea è stata affidata ad altre gerarchie anche a Lei superiori (ormai più che un sito sembra un condominio): è con enorme riluttanza che mi accingo a rispondere alla Sua nota inviata per e-mail (ma una volta non si usava il protocollo? Già, troppa trasparenza, troppe responsabilità troppo coraggio! E il coraggio, come lamentava don Abbondio, se non lo si possiede non lo si può pretendere!)

Riluttanza, poiché da quando Lei si è insediata nel suddetto sito, che ogni tentativo, ogni sforzo di tutto il personale A.S.V., affinché potesse comprendere una realtà peculiare e particolare di come si opera in loco è sempre stata vana.

Energie sprecate! Lei non ha mai voluto né comprendere, né accettare una logica che è avulsa da quelle che forse si respirano in altri ambienti forse a Lei più consoni: servilismo codino, ipocrisie ovattate fra i corridoi, penosi giochi delle parti che non hanno mai portato alcun tipo di beneficio. Né alla cosa pubblica, né a chi lavora, ma solo a chi specula in mala fede.

Una macchina infernale tri-

tura tutto.

No! Non ci siamo dottoressa Filippi.

Comunque veniamo all’oggetto della Sua comunicazione: si lamenta di una supposta “insistenza” da parte nostra nell’aver sollecitato un intervento di bonifica, se non addirittura (secondo Lei!) di aver preso decisioni avventate, tipo l’ennesima richiesta di intervento e l’aver chiesto al personale di manutenzione, una pulita, se pur approssimativa, all’esterno del corpo di guardia.

Egredia Dr.ssa Filippi, dato che si ritiene una “donna di ferro”(!), è mai possibile che non si è mai posta il dubbio sull’efficacia e l’utilità di certi interventi di bonifica, se dopo qualche giorno i problemi persistono?

Segno evidente che il problema non è stato affrontato con la dovuta accuratezza, poiché il personale della Domus Aurea non lavora dentro edifici e stanza belle ovattate a cui forse Lei e altri siete abituati, bensì all’interno di un parco e di rovine archeologiche con problematiche ben note a tutti (almeno si spera!) se poi il vero problema che è affiorato in merito a ciò è che il contratto della ditta per la bonifica era scaduto e ha dovuto intervenire con una filosofia da mille e una notte, beh certe rogne se le

“grattasse” chi di competenza!

E in quanto a certi penosi tentativi di attaccarsi a qualche vettovaglia consumata dentro il locale, beh, egredia Dr.ssa Filippi, la invitiamo a far disporre a spese nostre una perizia che certifichi che qualche briciola posata sul pavimento faccia piovere insetti dal tetto.


Forse le confonde con le cavallette. Complimenti per le sue dotte cognizioni in materia.

Le segnaleremo per un encomio all’Istituto Superiore di Igiene e Sanità.

La verità, egredia direttrice tecnico scientifica di metà Domus Aurea, è che né a Lei, né ad altri è mai importato un bel nulla delle condizioni lavorative di chi opera.

Prima di lei il personale A.S.V. ha lavorato e interloquito, a volte anche con spigolosità se necessitava, con figure come la Dottoressa Iacopi, il prof. La Regina, l’Arch. Martines, la dr.ssa Barbera, nonché con l’indimenticabile Archeologa Dottoressa Laura Fabbrini, grande studiosa e profonda conoscitrice della Domus Aurea dove il suo valore è stato proporzionale all’im-menso sacrificio, finanche fisico, a cui è stata condannata a un’ingiusta

Continua →



“damnatio memoriae”, dettata da bassi e biechi risentimenti di inferiorità scientifica e di livori politici.

Persone e figure di ben altra levatura e di ben altro spessore morale, mi creda!

Persone che non cercavano di scaricare le loro diatribe interne sul personale A.S.V. come ormai sta avvenendo da troppo tempo a questa parte. E lei lo sa!

Erano delle persone che, veramente con pochi mezzi a disposizione, hanno sempre cercato di mantenere un dialogo costruttivo con la vigilanza, sia nell'interesse primario della cosa pubblica, sia per il diritto fondamentale dei lavoratori a operare in regime di sicurezza e di salubrità.

E in passato alla Domus si lavorava veramente in un clima da trincea.

Si dice che quando mancano i cavalli si fanno trottare i somari.

Egregia direttrice tecnica scientifica, vuole spiegarci, dato che trattiamo di salubrità, come mai avete occupato la Chiesa di Santa Felicità, di

cui tutt'ora non si riesce a conoscere in modo formale se sia sconsecrata o meno, adibendola tuttavia come vostro ufficio, con tutti i comforts di vostro gradimento, nonostante già esista una Direzione Lavori in loco e nonostante le vostre sortite sporadiche o motivate alla Domus Aurea, quando già avete i vostri belli uffici nelle vostre sedi di servizio?

Dove sono usciti questi soldi, quando tutt'ora state negando una semplice cucina per cucinare i cibi al personale di vigilanza e dei locali degni di una persona civile? Perché di soldi e soprattutto di spese ora si che se ne fanno! E a iosa! E' sotto gli occhi di tutti che sono piovuti e ancora pioveranno altri soldoni (e lei lo sa!) su questo sfortunato sito ormai ridotto a un triste capezzale dove non si scorge nessun medico, ma solo becchini e avvoltoi sulle misere spoglie!

E non certo per qualche briciola di pane caduta per terra (...) Potrei continuare ancora, ricordandole, anche se non ha bisogno, delle molteplici con-

traddizioni e di realtà da Lei negate verso chi opera da venti e trenta anni alla Domus Aurea conoscendo non solo ogni angolo e problematiche, ma soprattutto essendo stati testimoni e parte attiva nei momenti più nevralgici e delicati di questo meraviglioso sito sia durante i tanti, troppi crolli avvenuti in questi ultimi dieci anni, sia finanche per le numerose aggressioni verbali e fisiche che il personale A.S.V. ha dovuto subire, sia dal pubblico che da altre realtà operanti esterne.

Ne sono a conferma di ciò fior di relazioni e di denunce presentate presso l'Amministrazione e presso l'Autorità Giudiziaria. Altro che gli ultimi arrivati, dotati solo di supponenza politico-burocratica e di puzza al naso, tipiche di una sinistra radical-chic!

Ma tant'è. Mi fermo qui. Il resto già lo sa e se vuole già lo ha capito e/o lo può prevedere, anche se dubito fortemente che questa ennesima, scritta anche a nome degli altri miei colleghi, forse possa far sortire qualche lume verso chi la riceve.

Troppo sono gli interessi malcelati e troppi sono i veleni che ormai si respirano, e questa volta indirizzo l'accusa a ben più ampio raggio, mi creda.

In fondo sappiamo bene che anche Lei è stretta da molti fuochi (...) perché Annibale non è dinnanzi alle porte: già sta dentro! Con tutte le sue truppe cammellate!



E anche questo Lei già lo sa! Continuare a fingere non serve a nessuno.

Neanche a Lei, mi creda.

Questo dovevo. A ciò dovevamo. Ad maiora!

Enzo Lepone

Importante iniziativa della fondazione “Valerio Marchitelli” PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LICEO DELLE ARTI”



La nascente Fondazione “Valerio Marchitelli” si farà carico di promuovere la realizzazione del progetto avviato da Valerio Marchitelli e Nabil Hattab lungo un tratto di viaggio insieme su un treno capace di viaggiare a più velocità.

Progettato da **Nabil Hattab** e **Francesca Pititto**, il del Liceo delle Arti è il testamento morale, intellettuale di Valerio Marchitelli. L'assicurazione sulla vita che Valerio aveva sarà versata nelle casse delle Fondazione che lo rappresenterà.

Un impegno necessario per fare largo alla Musica, per creare quegli spazi che mancano ai giovani musicisti ed artisti che hanno bisogno di farsi le ossa per affermarsi, i quali, invece trovano il deserto senza acqua. Formazione ed istruzione, non solo la Musica e le Arti: il cinema, il teatro, la danza/ballo, lo sport, saranno gli obiettivi che la Fondazione “Valerio Marchitelli” perseguirà. Valerio durante la lotta contro il male aveva scoperto il piacere e l'amore per l'insegnamento. Le relazioni dirette ed i progressi dei suoi discenti gli davano la linfa vitale che gli rigenerava lo spirito e l'intelletto. Ha fatto lezione fino a due giorni prima di spegnersi. E noi raccogliamo il suo testamento per intero e lo porgiamo a chi lo ha amato e lo ama per condividerne l'eredità. Per me, che in questi ultimi due anni ho avuto la fortuna di potergli stare vicino e condividere stati d'animo, pensieri, ansie e dolori, noi che abbiamo imparato a comunicare con il solo sguardo, abbiamo condiviso la profonda speranza della vittoria del bene sul male. Attraverso questo impegno continuerò a vivere vicino a lui, per lui e con lui per gli altri, tutti coloro

che beneficeranno dei nostri sforzi. Il progetto creerà posti di lavoro, spazi condivisibili per esperienze culturali ed umane; porterà allo scoperto risorse umane e professionali sommerse, richiamerà personalità di spicco per tenere Master e con loro arriveranno anche denaro e benessere culturale nel territorio a sud-est di Roma sotto l'egida sicura della II Università di Roma “Tor Vergata” per il tramite del Ch.mo Prof Rino Caputo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia alla quale è stata chiesta la stipula di una Convenzione.



Valerio Marchitelli

**C'è chi vive un giorno e chi cento
anni. Che importa!
Basta non dimenticare di esistere**

www.anemosarts.com

Per Contribuire:

**CC/P N. 4758453
INTESTATO AD ANEMOS
CAUSALE RACCOLTA FONDI
VALERIO MARCHITELLI
LICEO DELLE ARTI
VIA DI ORTI POLI, 69
00133 ROMA**

RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE

In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

PENSIONAMENTO ANTICIPATO E LAVORI USURANTI: LA NUOVA NORMA ENTRERÀ IN VIGORE DAL 26/05/2011

**Publicato il Decreto Legislativo n. 67 del 21/04/2011
(Gazzetta n. 108 del 11/05/2011)**

In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero mini-

mo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate

in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo. Pertanto, al fine di agevolare la consultazione al personale interessato riportiamo in sintesi quanto dispone il provvedimento pubblicato come già detto nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio u.s., è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21/04/11, n.67 recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori cosiddetti "usuranti".

Trattasi di una legge lungamente attesa da tanta parte dei lavoratori, che entrerà in vigore dal 26/05/2011

Il Decreto legislativo si articola in linea con la precedente delega attribuita sulla materia al Governo, quella contenuta nell'art. 1 della legge 24.12.2007, n. 247 (legge finanziaria 2008), che non aveva poi potuto trovare attuazione a causa della fine anticipata della legislatura. All'art. 1, viene individuata la platea di lavoratori ammessi al

Continua →→



Dal film “*Tempi Moderni*” di CHARLIE CHAPLIN

beneficio che risulta composta, oltre che dagli addetti alle lavorazioni di cui al Decreto Ministeriale (“D.M. Salvi”) del 19.05.1999 (lavori in galleria, cava o miniera; lavori svolti da palombari; lavori di asportazione amianto; etc. etc.), da altre tipologie lavorative che ricomprendono anche i lavoratori notturni e turnisti ex art. 1 D. Lgs. 66/2003 presenti anche nella nostra Amministrazione, a condizione che abbiano però effettuato: un minimo di 78 notti lavorative annue (di almeno 6 ore, comprensive della fascia tra mezzanotte e le ore 5 del mattino) per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo tra il 1.07.2008 e il 30.06.2009 e un minimo di 64 notti lavorative per chi ha maturato i requisiti dal 1.07.2009. Per i predetti lavoratori notturni è previsto il riconoscimento di: tre anni di pen-

sionamento anticipato per chi ha effettuato un minimo di 78 notti lavorative all'anno; due anni di pensione anticipata per un numero di notti lavorative comprese tra 77 e le 72; e, infine, un anno di pensionamento anticipato per un numero di notti comprese 71 e 64. Il beneficio verrà riconosciuto a condizione che il lavoratore abbia svolto regolarmente e continuamente l'attività usurante: per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017 e, per quelle con decorrenza successiva, alla metà della vita lavorativa complessiva.

A regime, e dunque dal 2013, i lavoratori esposti ad attività usuranti potranno andare in pensione anticipata: con uno sconto sull'età anagrafica (58 anni anziché 61) oppure avendo rag-

giunto la c.d. “quota 94” (determinata dalla somma tra l'anzianità anagrafica e l'anzianità contributiva), e dunque inferiore di 3 punti rispetto alla ordinaria “quota 97”. E' prevista anche una finestra retroattiva per chi matura i requisiti tra il 2008 e il 2012, con una anticipazione da uno a tre anni in ragione dell'età anagrafica e da uno e due con riferimento alla “quota”. Si ricorda pertanto si deve tener presente che per accedere al beneficio, i lavoratori interessati dovranno proporre l'istanza, debitamente documentata, all'Istituto previdenziale competente (INPDAP) nei termini seguenti:

a) entro il 30 settembre 2011, qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si segnala che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Organizzazioni Sindacali, dovrà emanare un Decreto con le disposizioni attuative. In tal caso l'Amministrazione dovrebbe emanare specifica circolare a riguardo. Infine si comunica che il testo integrale del Decreto legislativo 67 sarà scaricabile dal nostro sito alla voce documenti al **seguinte link** www.unsabenculturali.it

Concorsi interni: status di dipendente pubblico deve sussistere anche al momento dell'assunzione

(TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 marzo 2007, n. 339 - Gesuele Bellini)

In tema di concorsi pubblici, la regola generale che prevede che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, incontra delle eccezioni in tema di concorsi interni riservati al personale già in servizio, nel cui caso, lo specifico status di dipendente deve sussistere non solo al momento della partecipazione, ma anche al momento della nomina, da effettuarsi all'esito della procedura. Questo è quanto affermato dal TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sezione I, nella sentenza 30 marzo 2007, n. 354. Il Collegio, a sostegno della pronuncia in argomento, richiama il costante orientamento della giurispru-

denza amministrativa formatosi in tema di concorsi interni, in base al quale, il requisito dell'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, deve sussistere non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche a quello successivo della sua conclusione, e, pertanto, in base a questo principio i candidati utilmente collocati in graduatoria, "non possono ottenere la nomina ove, nelle more, siano cessati dal servizio, atteso che, essendo ormai fuori dalla organizzazione dell'Ente che ha indetto il concorso, si trovano nella impossibilità giuridica di occupare i posti messi a concorso" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 giugno 2005, n. 5155), non avendo comunque rilievo

l'eventuale ritardo imputabile all'Amministrazione nell'espletare le procedure selettive (TAR Lazio, Sez. II bis, 1.3.2004, n. 1903; C.d.S., sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1290 e 4 novembre 1985, n. 496). Il TAR, richiama anche altra conforme giurisprudenza, che giustifica la ragione del siffatto principio nel fatto che "la progressione in carriera dei pubblici dipendenti corrisponde all'interesse pubblico specifico dell'Amministrazione al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative ed operative" (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 257; T.A.R. Lazio, II Sez., 28 gennaio 2000 n. 459 e 20 dicembre 2000 n. 12364, Cons. Stato, IV Sez., 4 agosto 1986 n. 536).

Il demansionamento e le sue deroghe

L'articolo 13 della legge n. 300/1970, in riforma dell'articolo 2103 c.c., disciplinando, di fatto, il c.d. "demansionamento", stabilisce testualmente che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con di-

ritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo". Questa norma, quindi, prescrive una determinazione chiara: il dipendente deve essere assegnato alla mansione per cui è stato assunto, tanto che può integrarsi la fattispecie del "demansionamento" se il datore del lavoro conferisce al lavoratore un compito differente dall'originario. Sicchè, la suesposta condizione è configurabile sia per sottrazione di compiti qualitativi che quantitativi, con il conse-

guente aumento del danno risarcibile in relazione alla privazione stessa.

A causa di questa particolare condizione che può verificarsi sul luogo di lavoro, il dipendente può agire in giudizio per chiedere la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nelle mansioni svolte precedentemente e per cui è stato assunto. Oltre ciò, nel nostro ordinamento giurisprudenziale è possibile pretendere il risarcimento del danno cagionato, sia per il pregiudizio non patrimoniale, che per la durata della dequalificazione, violando l'articolo 4 della Costituzione e, dunque, violando il diritto al libero esercizio della professionalità.

Continua →→

Tuttavia, si sono concretizzate delle deroghe in capo ai datori di lavoro, tanto da richiedere il necessario intervento della Suprema Corte, al fine di dirimere le relative controversie che si sono poste in essere nel corso degli anni.

Di questo tenore è una fresca pronuncia della S.C. di Cassazione, datata 4 Marzo 2011 (sent. N. 5237), che ha statuito che in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

Specificatamente, N.C. adiva la Suprema Corte sostenendo di

aver subito un demansionamento nel 1995, a causa di una "retrocessione" da "capo turno" ad "addetto sorveglianza", nella Società per cui espletava le proprie mansioni.

Il ricorrente, inoltre, deduceva che vi fosse un accertato danno alla vita di relazione, da perdita di professionalità e compromissione della capacità di concorrere nei rapporti sociali ed economici e, quindi, di tipo patrimoniale.

Costituitosi il contraddittorio, con controricorso ritualmente notificato e previa memoria ex art. 378 c.p.c., la Corte stabiliva che in caso di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore non ricorre automaticamente. Infatti, nel caso de quo, il ricorso presentato dal lavoratore veniva rigettato, sostenendo il principio giurisprudenziale se-

condo cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale derivante dal demansionamento non può prescindere da una specifica allegazione avente ad oggetto la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso.

Secondo la Corte, difatti, il presunto demansionamento risultava di entità talmente lieve da non poter aver superato la soglia di tollerabilità oltre la quale si concretizza il danno non patrimoniale.

Ci sembra, quindi, che questa statuizione possa rappresentare un significativo precedente nei giudizi ordinari che possono riguardare speculari controversie giuslavoristiche: il diritto alla professionalità è inalienabile ma derogabile, se non configura un danno concreto al lavoratore. (Dott. Gianluca De Cesare)

Cassazione Lavoro: sentenza 01.03.2011, n. 5019.

Niente licenziamento per chi esce qualche minuto prima dall'ufficio falsificando il foglio presenze.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 5019 del 01.03.2011, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale e la Corte d'Appello di Sassari avevano annullato il licenziamento di un impiegato dell'aeroporto di Alghero che era uscito dal lavoro qualche minuto prima, falsificando il foglio delle presenze. In sostanza la sezione lavoro ha condiviso le ragioni addotte dai giudici di merito secondo cui «in tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata al lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva del suo contenuto obiettivo e in base alla sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all'intensità dell'evento volitivo». In questo caso gli elementi pro-lavoratore erano più di uno. Aveva lasciato il posto di lavoro solo qualche minuto prima ed aveva finito «le operazioni affidategli nel turno»

La Cassazione ha annullato il non luogo a procedere.

Rischia una condanna per truffa aggravata l'impiegato pubblico che, senza autorizzazione, timbra fuori sede per farsi pagare gli straordinari.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza citata in epigrafe, ha annullato con rinvio il non luogo a procedere pronunciato dal GUP in favore di un'impiegata dell'Inps che, senza esserne stata autorizzata (almeno non era riuscita a provarlo), aveva timbrato fuori sede per avere gli straordinari. Con queste brevi ma interessanti motivazioni, destinate all'ufficio del massimario, la seconda sezione penale ha messo sullo stesso piano la condotta dei lavoratori che timbrano ed escono, e quella di chi timbra fuori sede senza la debita autorizzazione. Anche se il principio richiamato in fondo alla sentenza è più o meno sempre lo stesso. E cioè "attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili". E poi c'è la questione dell'ingiusto profitto che contribuisce sul fronte truffa. In questo caso, secondo gli Ermellini, sarebbe costituito dallo straordinario ingiustamente percepito.

Il decreto sviluppo e la tutela dei beni culturali Come scardinare un “sacro principio” senza colpo ferire (art. 4 comma 16 del decreto legge 70 del 2011)

E' di questi giorni l'approvazione in Consiglio dei Ministri del c.d. **Decreto Sviluppo** (decreto-legge n. 70 del 2011, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011) che tanti commenti e polemiche ha sollevato anche con riferimento ai beni culturali.

Al riguardo, l'impatto mediatico di maggior risonanza è stato suscitato dall'inserimento della previsione relativa alla concessione delle spiagge italiane, per novant'anni [poi ridotti a venti], ai proprietari degli stabilimenti balneari. Tanto è vero che il neo ministro per i Beni e le Attività culturali, **Giancarlo Galan**, si è affrettato a far diramare il 6 maggio un comunicato stampa rassicurante, diretto a confermare il rispetto dei vincoli di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico delle coste e delle spiagge. Insomma, Galan ha espresso un deciso no alla paventata cementificazione delle spiagge, oggetto di disciplina all'interno del Decreto Sviluppo.

Ciò che il ministro non ha fatto è quello di segnalare che all'interno del decreto citato si è sostanziato **il mutamento di una norma fondamentale contenuta nel Codice dei beni culturali** (D. Lgs. n. 42/2004) e che riguarda una delle condizioni essenziali per considerare un bene tutelato come bene culturale.

Infatti, le norme di tutela contenute nel Codice si applicano, salvo poche eccezioni (come ad esempio le ipotesi di sussistenza dell'interesse culturale per il riferimento con la storia politica, militare, della

letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ex articolo 10, comma 3, lett. E) del Codice dei beni culturali), a quei beni che non siano opera di autore vivente o che abbiano almeno cinquanta anni.

Questo limite temporale, frutto di un compromesso tra quelle che potremmo definire le ragioni della “proprietà” e quelle della “tutela”, è fissata da tempo nel nostro ordinamento giuridico.

La stessa **legge Rosadi** (l. n. 364 del 1909), di cui da poco si è celebrato il centenario come brillante esempio di efficacia di una norma di “tutela culturale”, prevedeva il limite dei cinquanta anni, successivamente riportato nella **legge Bottai** (1089/1939), nel T.U. dei beni culturali (D. Lgs. n. 490/1999) ed, infine, nel **Codice del 2004**.

In quest'ultimo caso, per giunta, **il legislatore italiano aveva blindato i beni immobiliari di appartenenza pubblica, assoggettandoli automaticamente ad una disciplina di salvaguardia per il solo fatto di avere più di cinquanta anni**, fatta salva una successiva ricognizione di assenza di interesse culturale.

□□ La presunzione di culturalità del bene immobiliare pubblico avente più di cinquanta anni è talmente radicata nel quadro di tutela dei beni culturali, tanto da prevedere l'impossibilità di alienare questo patrimonio, salvo la successiva verifica da parte degli organi territoriali del MiBAC sulla sussistenza o meno dell'interesse culturale del bene.

Questo quadro normativo ha creato un circuito ormai consolidato tra MiBAC, enti pubblici territoriali e istituzioni religiose, tanto da impedire qualsiasi intervento sul bene senza una preventiva valutazione del Ministero, anche in assenza di un effettivo provvedimento di tutela, ma sulla base della semplice presunzione di culturalità del bene immobile avente più di cinquanta anni.

Il Decreto Sviluppo cancella questa situazione con un semplice tratto di pena e, a quanto pare, senza colpo ferire, visto il silenzio che sta accompagnando questa modifica sostanziale del panorama del patrimonio immobiliare pubblico con presunta valenza culturale.

Scendendo nel dettaglio della modifica, l'articolo 4 - intitolato “costruzione delle opere pubbliche” - del D.L. 70/2011 prevede **al comma 16** una serie di modifiche dell'articolo del Codice dei beni culturali al fine di “riconoscere massima attuazione al **Federalismo Demaniale** e di semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi” in quei comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. In particolare, limitatamente al patrimonio immobiliare appartenente a soggetti pubblici e assimilati (come gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le onlus) **il requisito temporale attestante la presunzione di culturalità del bene è portato da cinquanta a settanta anni**.

Continua →→

Conseguentemente, **è cassato di fatto l'obbligo di verifica di interesse culturale per i beni immobili pubblici che non abbiano più di 70 anni** (in questo senso è da leggere oggi il comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 42/2004). Parimenti, **viene innalzato da 50 a 70 anni il limite del divieto di vendere** (rectius alienare) i beni immobili pubblici che non siano stati sottoposti a verifica di interesse da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Chiude il quadro delle innovazioni relative al patrimonio culturale, non solo pubblico, ma anche privato, la **cancellazione dell'obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione** dei beni immobili a carico del proprietario, in base all'articolo 59, comma 1 del Codice. Pertanto **viene meno una forma di controllo della circolazione del patrimonio immobiliare di pregio che nella normativa ante decreto era persino accompagnato dalla configurazione di reato** per chi non avesse adempiuto a tale obbligo di denuncia. Come si può apprezzare, l'intervento del Decreto Sviluppo è di chiara sostanza sulla tutela dei beni culturali (che nella stragrande maggioranza sono **di proprietà pubblica e di** soggetti assimilati quanto a regime giuridico – **gli enti ecclesiastici**) che di colpo vede dilatarsi il confine temporale di riferimento – portato a 70 anni –, **incrinando il potere di controllo delle Soprintendenze sia sugli interventi di manutenzione e restauro da effettuare sui beni di comuni, province, regioni, diocesi, parrocchie, fondazioni ecc., sia sulla circolazione degli stessi.** Colpisce che il primo intervento di sostanza effettuato con il benessere, o perlomeno

con il silenzio, del neoministro Galan sia un chiaro segno di cedimento della tutela del patrimonio pubblico che da oggi sentiamo un po' meno protetto.

Nota: così recita l'art. 4 comma 16 del decreto legge 70 del 2011:

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.";

c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e' così sostituito:

"a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.";

d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole "la proprietà o" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai beni mobili,";

e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue:

"Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.";

(leggi oggi.it)



Giancarlo Galan

ministro per i Beni e le Attività culturali

RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA

Rai Cinema e Cinecittà Luce si alleano per produrre e distribuire dieci film in due anni




Nella foto una scena del film "Corpo celeste" (Ansa)

La macchina del cinema italiano è ripartita. Lo dicono i numeri al botteghino e le dimostrazioni di apprezzamento anche della critica straniera su tanti nostri registi. Non è un caso che quest'anno due film italiani siano stati accettati in [concorso alla 64esima edizione del festival di Cannes](#): *Habemus papam* di Nanni Moretti e *This must be the place* di Paolo Sorrentino; mentre un'altra pellicola, molto lodata dalla stampa, *Corpo celeste* di Alice Rohrwacher, è nella *Quinzaine des Réalisateurs*. Proprio a Cannes, Rai Cinema e Cinecittà Luce hanno presentato un nuovo progetto, che prevede la joint venture delle due sigle per produrre e distri-

buire dieci film, opere prime e seconde, in due anni. «E' un piano rivolto ai giovanissimi e per continuare a produrre pellicole di qualità, dalle dimensioni economiche contenute», ha spiegato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che sosterrà i film aprendo anche a soggetti stranieri, mentre Cinecittà Luce provvederà alla distribuzione nelle sale. «E' un'operazione virtuosa e di sostanza - è intervenuto Luciano Sovenà, ad di Cinecittà Luce -. Uno dei titoli è stato *Corpo Celeste*, che sta dando ottimi risultati». Le altre due pellicole per ora realizzate sono: *Sette opere di misericordia*, esordio cinematografico di Gianluca e Massimiliano De Serio e *Piazza Garibaldi*, documentario di Davide Ferrario, che ripercorre l'Italia da Bergamo fino allo sbarco in Sicilia dei Mille, attraverso le trasformazioni sociali e culturali del nostro paese. In realtà la collaborazione tra le due case cinematografiche era già in corso da tempo, basti pensare a *Private* di Saverio Costan-

zo, *Saimir* di Francesco Munzi, *Venti sigarette* di Aureliano Amadei, *Noi credevamo* di Mario Martone, *Il gioiellino* di Andrea Molaioli; ma d'ora in poi la joint venture sarà organica e strutturata. Il progetto avrà la supervisione di Carlo Brancaleoni, amministratore delegato di Nuovo Cinema Rai, sezione focalizzata sulle opere prime. Rai Cinema da novembre è partito con un altro progetto destinato ai giovani, che prevede una collana di 12 film da realizzare in tre anni, il cui budget complessivo è di due milioni e mezzo di euro, da vedere sul web, con una piattaforma ancora in fase di progettazione. Intanto sulla Croisette Cinecittà Luce con Cineteca di Bologna ha presentato *La macchina ammazzacattivi* di Roberto Rossellini in versione restaurata; primo dei titoli digitalizzati di una lunga serie del maestro italiano, che sbarcheranno, uno alla volta, in tutti i maggiori festival di cinema del mondo.

Cristina Battocletti



CAF confisal

730-UNICO-RED-ISE-ISEE-DETRAZIONI

E' tempo di dichiarazione dei redditi

RIVOLGITI CON FIDUCIA AL CAF CONFISAL PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE di: 730, UNICO, RED, ISEE - ISE, DETRAZIONI, ICI, 770.

INOLTRE POTRAI RICHIEDERE TRASMISSIONI TELEMATICHE E VISURE CATASTALI.

PRESSO I CENTRI CAF CONFISAL TROVERETE PROFESSIONALITA' DISCREZIONE RISERVATEZZA E LE CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' VANTAGGIOSE.



sito web: www.cafconfisal.it
e-mail: info@cafconfisal.it

**FACILE
ECONOMICO
E SICURO**



GRATIS
la presentazione di
dichiarazioni :
- 730 PRECOMPILATO
- RED
- ISE - ISEE
- DETRAZIONI

Per scadenze e tariffe rivolgiti a: